



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 27/10/2020

### FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro rappresentando di essere titolare di n. 10 buoni fruttiferi postali, di cui n.3 cointestati e con pari facoltà di rimborso, appartenenti a diverse serie ed emessi in epoche diverse.

Riferisce di aver riscosso in diverse date, alla relativa scadenza trentennale, tali titoli ma di aver riscosso da parte dell'intermediario una somma nettamente inferiore a quella attesa, in quanto tale rimborso non corrisponde al calcolo degli interessi come riportato sul retro del titolo, o, in subordine, rileva che sul retro il timbro di modifica si ferma al 20° anno, non incorporando nel testo cartolare le determinazioni ministeriali in maniera completa (per l'ultima decade, ovvero dal 21° al 30° anno). In particolare, deduce che l'importo in cifra fissa che è maturato dalla scadenza del ventesimo anno fino al trentesimo anno dei BFP non ha subito alcuna variazione. Lamenta, dunque, che l'intermediario non ha applicato, per tale periodo, i rendimenti originariamente stampati a tergo dei titoli, per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione secondo le indicazioni, dunque originariamente stampate a tergo dei titoli in parola (ovvero Lire 258.150 per i buoni di Lire 1.000.000; di Lire 129.075 per i buoni di Lire 500.000, di Lire 35.548 per i buoni emessi per l'importo di Lire 100.000).

Costitutosi, richiamata la normativa di riferimento, la resistente precisa che i buoni in esame appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con decreto ministeriale del 13



giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/06/1986. Al momento del rilascio, sui buoni è stata apposto il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni.

La tabella dei rendimenti, allegata al decreto, indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%,9%,10,5%, e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno al 30° anno (12%). Il rendimento della serie in esame, in particolare, è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi venti anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. L’art. 5 del decreto citato ha previsto la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie “P”, su cui venivano indicati mediante l’apposizione di timbri, sul fronte e sul retro, i nuovi tassi di interesse e non anche l’importo da corrisondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12%, come indicato dal timbro (e non al 15%, come previsto per la serie “P” non più in emissione).

Con riferimento alle contestazioni del ricorrente, l’intermediario osserva che i titoli, oggetto di ricorso, sono stati rilasciati utilizzando i moduli della precedente serie sui quali sono stati apposti i due timbri prescritti. Nel caso di specie, le condizioni stampate sul retro dei buoni sono state sostituite dal timbro che si sovrappone in toto alla scritta sottostante e la sostituisce, con la conseguenza che il titolare dei buoni fruttiferi in esame non aveva e non ha motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro dei buoni.

Ribadisce, pertanto, di aver agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione, avendo rilasciato i buoni postali fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie “P”, apponendovi i timbri come evidenziato e riconoscendo, alla presentazione per il rimborso al titolare, esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle ad esso allegate. Richiama a tale proposito giurisprudenza di merito e rappresenta che, in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/2919 il titolare del buono appartenente alla serie “Q/P” avrebbe dovuto e comunque potuto conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13/06/1986 in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La sussistenza di un affidamento risulterebbe, dunque, infondatamente invocata in quanto il titolare dei buoni conosceva tutti i tassi di rendimento di tali buoni (applicabili all’intera durata trentennale dei buoni), come stabilito dal Decreto Ministeriale o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi usando la normale diligenza. La convenuta fa, inoltre, presente che le numerose decisioni dell’ABF nel riconoscere il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli secondo le indicazioni presenti sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno dall’emissione non hanno considerato quanto previsto dal D.M. 13/6/1986 in merito alle informazioni da riportare sui “vecchi” moduli dei buoni della serie “P” e, in particolare, la differenza tra nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale (dato dalle somme complessivamente dovute per capitale ed interessi) che risulta determinante ai fini della corretta lettura della tabella riportata sui citati buoni. Il D.M. 13/6/1986 stabilisce che sul modulo della serie “P” venga apposto un timbro che riporti “i nuovi tassi” e non anche i nuovi importi da rimborsare (art. 5 del D.M.). Il legislatore stesso, nel momento in cui ha autorizzato l’utilizzo dei moduli relativi alla precedente serie “P” per il rilascio dei buoni della nuova serie in emissione ha evidentemente ritenuto idonea la sopra descritta modalità di aggiornamento proprio in considerazione del fatto che nulla veniva modificato in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l’intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi



stabiliti per la serie “Q” e applicandosi per l’ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

In definitiva, parte resistente conclude ribadendo la legittimità del proprio operato in quanto, pur utilizzando come espressamente previsto dal D.M. 13/06/1986 il modulo relativo alla precedente “P” al momento del rilascio ha apposto sui buoni oggetto del presente procedimento i timbri espressamente previsti dalla norma sopra citata. In particolare, rileva che il D.M. ha stabilito che si dovesse utilizzare anche il buono della serie precedente “P”, apponendovi timbri sul fronte e sul retro che specificassero che si trattava, appunto, della serie “Q” e che indicassero il valore del nuovo tasso di interesse. Pertanto, il timbro apposto sul retro sostituisce integralmente la scritta sottostante relativa agli interessi dei BFP della precedente serie “P”. Ne consegue i titolari dei buoni della serie “Q/P”, in ipotesi, avrebbero potuto e dovuto – usando la normale diligenza- sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti del buono consultando il D.M. che aveva determinato i tassi di interesse in questione. Precisa, infine, che il rendimento del buono non cambia dal 16° al 30° anno, mentre cambia solo il sistema di capitalizzazione, che dal 20° anno è semplice mentre sino al quel momento era composto. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto irricevibile, e/o inammissibile e/o infondato.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce che la convenuta non ha applicato i rendimenti posti a tergo del buono per il periodo dal 21° al 30° anno, rimasti immutati e, nel confutare le argomentazioni riportate dall’intermediario, insiste quindi nell’accoglimento delle proprie richieste citando numerosi precedenti in senso conforme tra cui la decisione del Collegio di Coordinamento n.6142/2020.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

## DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. La questione all’esame del Collegio concerne l’accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 10 buoni fruttiferi postali, appartenenti alla serie “Q/P” ed alla serie “Q”, di cui n. 5 buoni sono stati emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 e n. 5 buoni sono stati sottoscritti precedentemente all’emanazione di tale decreto. Il ricorrente ha depositato copia dei buoni in contestazione. In particolare, per quanto riguarda i n. 5 buoni emessi in epoca successiva al D.M. del 13/06/1986, essi sono stati emessi su modulo cartaceo della serie “P”, precedente a quella in corso di emissione al momento della sottoscrizione. Dall’esame dei buoni in contestazione, si rileva che, sul fronte, in alto a sinistra, vi è la lettera “P” e che, in basso sulla destra, al timbro della serie “P” è sovrapposto il timbro della serie “Q/P”. Sul retro degli stessi buoni, risulta la stampigliatura originaria, recante la tabella dei rendimenti secondo la serie “P”, cui è parzialmente sovrapposta mediante un timbro una seconda stampigliatura, recante la dicitura serie “Q/P”, con indicazione dei relativi tassi di rendimento per i primi 20 anni. Nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal 20° anno al 30° anno. Per quanto riguarda, poi, i buoni emessi in epoca precedente all’emanazione del D.M. del 13/06/1986, dall’esame della relativa copia dei buoni n. 38, 39 di Lire 1.000.000, ambedue emessi in data 18/03/198, versata in atti, si rileva che, sul fronte dei buoni, in alto a sinistra, compare il timbro della serie “P”, mentre, sul retro degli stessi, risulta la stampigliatura originaria, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie “P”. Dall’esame dei buoni n. 138, di Lire 100.000, emesso in data 05/02/1985, si rileva che sul fronte del buono, in alto a sinistra, c’è il timbro della serie “O” a cui è sovrapposto il timbro della Serie “P/Q”, mentre in basso a destra, c’è il timbro della serie “O”; sul retro dello stesso risulta la stampigliatura



originaria, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "O", cui è parzialmente sovrapposta mediante un timbro una seconda stampigliatura, scarsamente leggibile, recante la dicitura Serie "P/O" con indicazione dei relativi tassi di rendimento per i primi 20 anni. Nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal 20° anno al 30° anno. Dall'esame del buono n.139 di Lire 100.000, anch'esso emesso in data 05/02/1985, si rileva che sul fronte del buono, in alto a sinistra, c'è il timbro della Serie "P" a cui è sovrapposto il timbro della Serie "P/O" mentre, in basso a sinistra, c'è il timbro della Serie "O". Non risulta il retro del buono. Per quanto riguarda, infine, il buono n. 146 di Lire 100.000 emesso in data 15/02/1985, si rileva che sul fronte del buono, in alto a sinistra, c'è il timbro della Serie "O" a cui è sovrapposto il timbro della Serie "P/O" mentre in basso a sinistra c'è il timbro della Serie "O". Sul retro dello stesso buono, risulta la stampigliatura originaria, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "O", cui è parzialmente sovrapposta mediante un timbro una seconda stampigliatura, scarsamente leggibile, recante la dicitura Serie "P/O" con indicazione dei relativi tassi di rendimento per i primi 20 anni. Nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal 20° al 30° anno. Parte ricorrente afferma che i buoni in contestazione sono stati posti all'incasso in due differenti date (i primi 7 buoni in data 07/02/2017, mentre gli ultimi 3 buoni in data 20/05/2015), successivamente alla scadenza trentennale, e versa in atti tutte le relative ricevute di rimborso. Il ricorrente contesta gli importi riconosciuti dall'intermediario e avanza domanda, in via principale, di applicazione per l'intero periodo di rendimento dei buoni delle condizioni originariamente previste per gli stessi. In subordine, in applicazione delle condizioni riportate originariamente a tergo dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno, proprie della Serie "P" o della Serie "O" per gli ultimi tre buoni, avanza domanda di liquidazione di un importo notevolmente maggiore.

L'intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente e, dunque, anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate cosicché ai ricorrenti andrebbe riconosciuto unicamente l'interesse del 12% come indicato nelle tabelle. Tali tabelle esplicitamente riferiscono il rendimento del 12% anche a decorrere dal 20° anno dall'emissione del titolo sino alla sua scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto (pari a 12%). Tuttavia, un analogo riferimento non è stato effettuato nel caso di specie, laddove il rendimento del 12% appare circoscritto, stando al timbro apposto sull'originale, al solo periodo compreso tra il 16° anno ed il 20° anno. A sostegno delle sue ragioni, l'intermediario cita numerose pronunce giurisprudenziali a sé favorevoli, nonché diverse decisioni dell'ABF in senso contrario alle pretese del ricorrente.

In tema, trovano applicazione le fonti che disciplinano il documento di legittimazione in oggetto, ovvero il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ed il D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 che all'art. 5 ha stabilito che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente Serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per quest'ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura serie "P/Q", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi". L'intermediario resistente si oppone alle pretese avanzate nel ricorso evidenziando che, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risultano applicabili interamente e, dunque, anche per il periodo successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate cosicché al ricorrente andrebbe riconosciuto unicamente l'interesse del 12% come indicato nelle tabelle.

In proposito, l'orientamento di questo Arbitro è nel senso che la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un



provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe creato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. Pertanto, per i primi n.5 buoni emessi in epoca successiva all'emanazione del D.M. del 13/06/1986, non possono essere applicate le originarie condizioni per l'intero periodo di rendimento dei titoli. Per il periodo dal 21° al 30° anno, invece, alla parte ricorrente andrebbero riconosciute Lire 258.150 per i n. 4 buoni di Lire 1.000.000 e Lire 129.075 per il buono di Lire 500.000 per ogni bimestre maturato successivamente al decorso del 20° anno, sino al 31° dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, come indicato nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampigliata sul retro del buono. Proprio quest'ultima è la prospettazione su cui il ricorrente, in via subordinata, fonda la propria richiesta, secondo cui l'intermediario non avrebbe correttamente incorporato nel titolo le "complete" determinazioni ministeriali, mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno. Questa interpretazione, più favorevole al cliente, in quanto l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi fino al 20° anno, appare essere accolta dalla recentissima pronuncia n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro che ha affermato ".....in quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.) , diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie "Q" per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie "P" per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento". Nel merito, sempre con la medesima decisione, il Collegio di coordinamento ha poi affermato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n.156, il vincolo contrattuale tra emittente ed investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli". In definitiva, conformemente all'indirizzo confermato dal Collegio di coordinamento, la scritturazione sul titolo deve prevalere quando – come nel caso in esame – questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe generato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi; nel caso opposto in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative". In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere con riguardo ai n. 5 BFP della serie "Q/P" e della serie "Q", emessi in data successiva al D.M. del 13/06/1986, il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni in esame, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, va accolta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce di quanto sopra. Per i n.5 BFP sottoscritti precedentemente all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986, nulla sembra potersi concedere alle ragioni del ricorrente né per quanto riguarda l'applicazione degli originari rendimenti per l'intero periodo di fruttuosità dei titoli, né per il successivo periodo (21°anno – 30°anno), dato che per i citato orientamento, laddove i provvedimenti normativi siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono prevalere tali determinazioni e troverà applicazione l'art. 6 del citato D.M. che prevede: “ Sul montante di buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati dal presente decreto, per i buoni della Serie “Q”.

Infine, va accolta la domanda di refusione delle spese di assistenza difensiva, che si quantificano in euro 200,00.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, limitatamente ai buoni della serie Q/P emessi successivamente al DM del 13.6.86, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Dispone altresì il ristoro delle spese legali equitativamente determinate in € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO